

ENTI NON COMMERCIALI***Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – II° parte***

di Guido Martinelli

La limitazione del perimetro di applicazione della L. 398/1991 solo ai proventi connessi produrrà difficoltà applicative di non poco conto, sia nella determinazione di cosa si possa o si debba intendere come “connesso”, sia nella individuazione dei costi da riservare a quelle che, di fatto, potrebbero diventare **tre modalità separate di determinazione del risultato d'esercizio**: quella c.d. **istituzionale**, quella **commerciale** in regime forfetario e quella **non connessa** in regime ordinario.

Viene confermato che i c.d. “**contributi corrispettivi**” di cui all'[articolo 143, comma 3, lett. b](#)), [Tuir](#) non soggetti ad Ires ma gravati da Iva non rientrano nel *plafond* della **L. 398/1991** ma l’Iva incassata potrà essere pagata con il previsto abbattimento del cinquanta per cento. Se la destinataria dei contributi è, invece, una **società sportiva di capitali** non potrà trovare applicazione l'[articolo 143 Tuir](#) e, pertanto, detto contributo sarà integralmente soggetto anche ad **Ires**.

Al fine di poter consentire il versamento cumulativo delle quote incassate la cui sommatoria superi i mille euro viene previsto che “**per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza copia della quale dovrà essere conservata dall'ente stesso**. Inoltre l'associazione dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato”.

Si stabilisce che, se si supera il *plafond* della **L. 398/1991** nell'ultimo mese dell'esercizio, l'intero importo commerciale “connesso” così incassato potrà essere assoggettato al **regime forfetario**.

Importanti chiarimenti riguardano quei casi in cui, in **sede di accertamento**, sono state ricondotte nell'alveo della **attività commerciale** delle attività economiche che erano state considerate dal contribuente **istituzionali**. Ebbene l'Agenzia conferma che, in tale ipotesi, è possibile “**procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti**” ai fini della ricostruzione della base imponibile Ires purché la sportiva sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i relativi **riscontri contabili** quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

Analogamente sarà possibile riconoscere **il diritto alla detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti** anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura di acquisto sempre che si sia in grado di dimostrare la presenza dei **requisiti sostanziali**. Solo a sanzione amministrativa incorrono quelle sportive che non tengono correttamente il registro previsto dal **D.M.**

11.02.1997.

Viene previsto che dal momento in cui entrerà pienamente in vigore il titolo decimo del **codice del terzo settore** (comportante l'abrogazione della **L. 398/1991** per tutti i soggetti che non siano associazioni o società sportive dilettantistiche) **anche le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non potranno più applicare la L. 398/1991.**

Si ribadisce che **la disciplina di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)** è applicabile, oltre che nei confronti dei propri **associati, anche nei confronti dei tesserati** all'ente affiliante riconosciuto dal Coni. Questo consente quindi anche alle **società sportive** di poter usufruire legittimamente di tale disciplina (va solo rimarcato che si continua a parlare solo di **Ires** ma non viene mai espressamente affermato che le Ssd possano applicare anche **l'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)** ai fini Iva). Importante precisazione anche se forse ovvia: nei confronti dei **tesserati** non può e non deve sussistere alcun **principio di democraticità**.

A seguito di specifico quesito l'Agenzia conferma che **l'imposta sulle successioni e donazioni** si applica anche nel caso di devoluzione in sede di **scioglimento** del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Rispondendo ad un quesito specifico e parzialmente contraddicendo quanto affermato nella parte generale iniziale, l'amministrazione ritiene che le società sportive di capitale che vogliono applicare **l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)** possono **non** prevedere nel proprio **statuto** le **clausole di democraticità** di cui alle **[lettere c\) ed e\) del comma 8](#)** del citato articolo. Di conseguenza comunque **resta confermato l'obbligo di inserimento della incendibilità delle quote sociali possedute**.

Circa la possibilità di **defiscalizzare il pensionamento dei cavalli** dei circoli ippici viene chiarito che tale fattispecie potrà trovare applicazione solo nel caso in cui *"gli animali ricoverati siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla Federazione sportiva nazionale"*.

Si conferma che il **modello Eas inviato tardivamente** sortirà comunque i suoi effetti per il **periodo successivo** al suo invio.

Viene confermato che **potrà trovare applicazione l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) anche nei rapporti tra sodalizi sportivi inerenti la cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti e quella sui diritti di partecipazione ad un determinato campionato**. Rimane non chiarito invece, cosa accade, per i medesimi rapporti, ai fini dell'**Iva**.

Infine, importante, anche se chi scrive nutre molte riserve in merito, l'affermazione che l'eventuale rivalutazione di un provento di una sportiva da **istituzionale a commerciale** non comporterà la determinazione dell'imposta da versare tramite **scorporo** ma tramite **maggiorazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)